

STATUTO

ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale
(Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale Impresa Sociale)

CAP. 1° - DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPI

ART. 1

E' costituita un'associazione con personalità giuridica denominata "Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale Impresa Sociale", in breve con sigla "ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale", con sede in Roma in Via Giuseppe Marcora 18/20.

L'Ente è Impresa Sociale ai sensi del D.Lgs 24 marzo 2006 n. 155 ed ha personalità giuridica conferita con DPR 1113 del 5 aprile 1961.

E' un Ente non profit e non ha fini di lucro ed esplica la sua attività sia in Italia sia in altri Paesi.

L'Ente è promosso dalle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani ed opera in conformità agli indirizzi generali della Associazione promotrice.

L'ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale si propone di realizzare finalità di interesse generale attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine di produzione e di scambio di beni e servizi di utilità sociale.

Può aprire proprie sedi e svolgere attività istituzionali anche in Paesi dell'Unione Europea ed in Paesi Esteri.

ART. 2

Le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) Struttura Nazionale in quanto promotori sono associate di diritto all'ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale; inoltre sono soci CAF e PATRONATO NAZIONALE, gli EnAIP Regionali giuridicamente riconosciuti e gli EnAIP regolarmente costituiti in altri Paesi che rappresentano i Soci denominati ordinari.

Possono associarsi all'ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale organizzazioni, associazioni, fondazioni, enti, istituzioni e società che siano disposti ad aderire e a collaborare nell'attuazione dei suoi fini istituzionali e ad osservare il presente Statuto, che vengono denominati Soci affiliati.

L'adesione all'Ente e la partecipazione alla sua vita associativa sono a tempo indeterminato e non possono quindi assumere carattere temporaneo, salvo in ogni caso il diritto di recesso.

La ammissione di nuovi associati è deliberata dalla Assemblea Generale con la maggioranza dei due terzi dei membri, previa verifica della congruità degli statuti.

L'esclusione di un associato può essere deliberata dalla Assemblea Generale, con la maggioranza dei due terzi dei membri, per gravi violazioni degli indirizzi programmatici fondamentali dell'Ente, per grave e reiterata inosservanza degli obblighi imposti dalle norme statutarie e da deliberazioni dell'Assemblea Generale, per comportamenti gravemente incompatibili con i principi di promozione sociale ai quali si ispirano le finalità dell'Ente.

L'ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale può aderire ad enti, organizzazioni, istituti nazionali ed internazionali che si prefiggono i medesimi scopi istituzionali o scopi affini.

ART. 3

L'ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale opera con riferimento ai principi ispiratori e alla elaborazione culturale delle ACLI, particolarmente per quanto previsto negli articoli 1 - 2 e 3 del loro Statuto che le impegna nel campo educativo alla formazione integrale della persona, e coerentemente persegue i seguenti scopi:

- la promozione morale, culturale e civile dei giovani, dei lavoratori e dei cittadini nel quadro di un sistema di educazione permanente;
- l'orientamento e la realizzazione di iniziative ed interventi connessi alle politiche attive

del lavoro;

- la valorizzazione professionale di tutti i lavoratori nei diversi settori delle attività produttive e dei servizi.

ART. 4

Per la realizzazione degli scopi suddetti l'Impresa sociale, anche in collaborazione con gli altri settori e servizi specifici delle ACLI, promuove e realizza anche in collegamento a programmi pubblici, ovvero attraverso la partecipazione a programmi regionali, nazionali ed europei e ad appalti e gare pubbliche, in coerenza con le finalità del presente statuto, attività di:

- interventi per la promozione culturale e sociale, per la valorizzazione professionale e per il primo inserimento lavorativo di giovani ed adulti;
- iniziative finalizzate alla promozione civica, morale, culturale e professionale degli emigranti, degli immigrati, dei giovani ed adulti emarginati o a rischio di emarginazione, onde favorire l'integrazione sociale e l'inserimento nel mondo del lavoro;
- interventi connessi all'attuazione delle politiche di azioni positive e per le pari opportunità tra uomini e donne anche nel campo del lavoro;
- interventi nell'ambito dei rapporti di formazione-lavoro e per la promozione, organizzazione e gestione delle attività connesse ai processi di mobilità, riconversione, riqualificazione e ristrutturazione;
- attività di creazione d'impresa, anche giovanili, attraverso iniziative di informazione, consulenza, formazione, assistenza per l'accesso al micro-credito, affiancamento e accompagnamento alle start-up;
- informazione, orientamento e consulenza sulle tematiche del mercato del lavoro e sensibilizzazione sulle esigenze formative ad esso connesse;
- formazione e aggiornamento ricorrente del personale direttivo e degli operatori culturali, tecnici ed organizzativi;
- formazione ed aggiornamento del personale docente e non docente della scuola pubblica e privata;
- istruzione e formazione dei giovani fino a 18 (diciotto) anni nell'ambito dei percorsi triennali di IeFP;
- interventi di sostegno ed assistenza tecnica per la prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica;
- interventi per scuole ed istituti preposti a fornire servizi sociali, ovvero progettazione, organizzazione ed erogazione di seminari, convegni, corsi residenziali ed iniziative assimilate, volti alla formazione dei quadri, degli operatori e degli animatori impegnati in attività socio-assistenziali;
- formazione continua in sanità e ECM;
- collaborazioni con organismi pubblici e privati, finalizzate a ricerche, studi e sperimentazioni;
- interventi di promozione e di assistenza tecnica per la realizzazione dei sistemi formativi e delle politiche del lavoro nei Paesi in via di sviluppo;
- interventi formativi, di assistenza tecnica e di inserimento lavorativo per le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo anche con l'apporto di specifiche organizzazioni non governative dell'Associazione promotrice;
- attività di valorizzazione dei partenariati transnazionali nel quadro dell'internazionalizzazione delle politiche formative e del lavoro;
- consulenze di carattere generale e specifico per i processi di innovazione dei sistemi formativi, organizzativi e aziendali;
- orientamento e l'accompagnamento al lavoro nonché la realizzazione di iniziative ed interventi connessi alle politiche attive del lavoro;

- attività di gestione dei Servizi per il Lavoro;

- attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, nei limiti della normativa regionale e nazionale vigente;

- progettazione, erogazione e valutazione di interventi di formazione, sia in modalità convenzionale che innovativa (e-learning);

- di studi e ricerche;

- di eventi di comunicazione e convegnistica per sistemi formativi e politiche del lavoro e per la promozione e diffusione delle tematiche rilevanti rispetto alle attività dell'impresa sociale;

- assistenza tecnica in materia fiscale, amministrativa-rendicontativa, legislativa per l'implementazione dei sistemi formativi e per il lavoro;

- promozione e gestione di ogni altro intervento formativo idoneo al perseguimento dei propri fini.

L'ENAIIP NAZIONALE Impresa Sociale programma, progetta e realizza le proprie attività su elencate direttamente, anche affidando ai propri Enti associati specifiche elaborazioni e la gestione di attività nell'ambito del territorio di competenza o attraverso forme di partenariato con soggetti formali esterni aventi requisiti di onorabilità e professionalità.

L'ENAIIP NAZIONALE Impresa Sociale - anche tramite il coordinamento progettuale delle attività affidate sul territorio - svolge un ruolo unitario di rappresentanza e di servizio per gli associati, di valorizzazione e di gestione del marchio, di promozione di politiche di innovazione e sviluppo, di manutenzione dei principi e delle regole che presiedono all'intera rete associativa ENAIIP NAZIONALE Impresa Sociale.

ART. 5

Sia l'ENAIIP NAZIONALE Impresa Sociale, sia gli EnAIP Regionali e degli altri Paesi operano in piena autonomia giuridico-funzionale ed amministrativa ed assumono esclusiva responsabilità per le obbligazioni rispettivamente contratte.

CAP. 2° - ORGANI DELL'ENTE E LORO FUNZIONAMENTO

ART. 6

Sono organi dell'Ente:

- l'Assemblea Generale;

- il Presidente;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Collegio dei Sindaci.

ART. 7

L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Ente.

L'Assemblea Generale è composta da i Soci ordinari e da due Soci affiliati nominati dall'Assemblea dei Soci affiliati che si riunisce prima dell'Assemblea Generale ed è convocata e presieduta dal Presidente o suo delegato.

L'Assemblea Generale si riunisce, di norma, due volte l'anno con un preavviso di dieci giorni.

Può riunirsi in via straordinaria su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di un terzo degli associati, indirizzata al Presidente.

E' di competenza dell'Assemblea Generale la nomina:

- del Presidente, designato su proposta della Presidenza Nazionale delle ACLI;

- del Consiglio di Amministrazione;

- del Collegio dei Sindaci.

La nomina degli organi dell'Ente non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed deve essere informata a criteri di assoluta libertà di elettorato attivo e passivo.

Spetta, inoltre, all'Assemblea Generale:

- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- fissare gli indirizzi programmatici fondamentali cui deve improntarsi l'attività dell'Ente;
- fissare le linee generali di intervento cui devono attenersi i singoli EnAIP Regionali ed esteri;
- determinare la quota associativa che gli associati sono tenuti a versare entro il 31 ottobre di ogni anno;
- determinare i compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, di quello del Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative D.L. 78/2010 conv. in Legge 122/2010, D.L. 5/2012 conv.in Legge 35/2012 ed eventuali successive modifiche;
- discutere e deliberare sulle relazioni del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare, non oltre il 30 giugno di ogni anno, sul Bilancio al 31 dicembre dell'anno precedente e sul Bilancio di previsione per l'anno successivo;
- deliberare sulle eventuali modifiche dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Ente;
- deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'Ente e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- deliberare le seguenti misure disciplinari nei confronti degli Associati in applicazione del regolamento interno:
 1. il richiamo,
 2. l'espulsione;
- deliberare su qualsiasi argomento di carattere straordinario sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci aderenti o da almeno un terzo degli amministratori oppure dal Collegio dei Sindaci. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o spedita a mezzo telefax o inviata con messaggio di posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli associati all'Ente, nonché ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In prima convocazione l'Assemblea Generale è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

I componenti dell'Assemblea Generale hanno diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

Non è ammesso il voto per corrispondenza. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'approvazione dei Regolamenti, le delibere di modifiche statutarie, di scioglimento dell'Ente e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci tanto in prima che in seconda convocazione.

Le modifiche statutarie, prima di essere approvate dall'Assemblea Generale, saranno comunicate alla Direzione Nazionale delle ACLI.

ART. 8

IL PRESIDENTE

Il Presidente è designato su proposta della Presidenza Nazionale delle ACLI ed è nominato dall'Assemblea Generale.

Resta in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento dall'organo che lo ha nominato con le stesse maggioranze.

Il Presidente ha la rappresentanza politica e legale dell'ENAIIP NAZIONALE Impresa Sociale.

Il Presidente:

- 1) convoca e presiede l'Assemblea Generale, sia in seduta ordinaria che straordinaria, predisponendo l'ordine del giorno;
- 2) presenta ed illustra all'Assemblea Generale una relazione tecnica annuale ed i bilanci preventivi e consuntivi;
- 3) convoca e presiede in seduta ordinaria e straordinaria il Consiglio di Amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno;
- 4) sovrintende alla attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale e delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- 5) compie tutti gli atti di gestione ed amministrazione dell'Ente;
- 6) adotta, in caso di necessità, decisioni normalmente di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di chiederne ratifica nella riunione immediatamente successiva.

ART. 9

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E' l'organo cui compete la gestione dell'Ente.

Si compone da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti con il criterio di rappresentanza del corpo associativo, anche tra persone prive di incarichi, di natura politica o tecnica, negli Enti associati, ed aventi requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Resta in carica quattro anni.

Il mandato può essere, sia collegialmente che individualmente, revocato dall'Assemblea Generale in qualsiasi momento.

Nella stessa riunione in cui è disposta la revoca del mandato, individuale o collegiale, l'Assemblea Generale provvede alla integrazione del C.d.A., ovvero, alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Quest'ultimo si riunisce, di norma, sei volte all'anno ed è convocato, con un preavviso di cinque giorni, dal Presidente.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Si possono ottenere adunanze in tele o videoconferenza purché il Presidente e il Segretario verbalizzante si trovino presso la sede legale dell'Ente.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- dare attuazione alle finalità dell'Ente in conformità alle direttive dell'Assemblea Generale;
- gestire l'impiego delle entrate dell'Ente;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Generale trasmettendone copia al Collegio dei Sindaci per la redazione della sua relazione almeno quindici giorni prima della relativa seduta assembleare;
- deliberare su ogni atto, di carattere patrimoniale e finanziario, che ecceda la ordinaria amministrazione ed avrà quindi facoltà di: transigere e compromettere; deliberare sulle liti attive e passive; acquistare, vendere, permutare e conferire immobili; consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi annotamento ipotecario; accedere a fidi bancari e mutui ipotecari; concedere fidejussioni; operare in valuta; deliberare sulla partecipazione dell'Ente a Società.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà inoltre di nominare un Amministratore

delegato, avente requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, a cui potranno essere conferite specifiche deleghe di poteri in capo al C.d.A. e/o al Presidente, con specifica procura notarile.

Il Consiglio di Amministrazione può cooptare tra gli Associati, per specifiche competenze, senza diritto di voto, uno o più esperti come invitati permanenti al C.d.A. stesso.

I componenti del Consiglio di Amministrazione partecipano alle sedute dell'Assemblea Generale senza diritto di voto.

ART. 10

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Al Collegio dei Sindaci spetta il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Ente.

Il Collegio redige, per l'Assemblea Generale, la relazione annuale ai bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Deve, inoltre:

- accertare la regolare tenuta della contabilità e l'osservanza delle norme per la valutazione del patrimonio;
- accertare, trimestralmente, la consistenza di cassa e l'esistenza dei titoli di proprietà dell'Ente.

Il Collegio dei Sindaci dura in carica quattro anni ed è composto da quattro membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea Generale.

Due dei Sindaci effettivi sono designati rispettivamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; al sindaco designato da quest'ultimo compete la Presidenza del Collegio.

I componenti del Collegio dei Sindaci assistono ai lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale.

ART. 11

CONTROVERSIE

Ogni controversia relativa all'applicazione od interpretazione delle presenti norme statutarie o connessa al rapporto associativo che insorga tra singoli Associati, tra di loro o nei confronti dell'ENAIIP NAZIONALE Impresa Sociale, o tra i membri di organi o tra gli organi previsti dal presente Statuto, ovvero relativa all'applicazione di misure disciplinari, sarà devoluta, su ricorso di uno dei soggetti interessati, al Collegio Nazionale dei Probiviri previsto dallo Statuto delle ACLI.

ART. 12

In caso di impedimento o dimissioni del Presidente o di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci si provvederà alla loro sostituzione con le procedure previste per la loro nomina.

CAP. 3° - ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 13

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dalle attività patrimoniali risultanti dall'atto costitutivo redatto per Notaio Intersimone, rep.n. 12362/5972, in data 16 novembre 1951;
- b) dai beni immobiliari e mobiliari e dai valori di qualunque specie che, a qualsiasi titolo, pervengono all'Ente;
- c) dai fondi di riserva ordinaria e straordinaria;
- d) dalle somme accantonate per scopi diversi da quelli indicati alla lettera c) fino a quando non siano impiegate in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

ART. 14

Le entrate dell'Ente sono costituite principalmente:

- a) da contributi annualmente dovuti dagli associati nella misura stabilita dall'Assemblea

Generale.

I contributi associativi si intendono versati a fondo perduto. Le somme versate a tale titolo non sono in nessun caso rivalutabili o ripetibili né attribuiscono la titolarità di quote di partecipazione trasmissibili a terzi a titolo particolare od universale;

b) dalle somme destinate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province Autonome, dagli Enti Locali e dalla CEE per la gestione delle attività previste dal presente Statuto;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) da eventuali lasciti e donazioni;

e) da altre sovvenzioni e da finanziamenti concessi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province Autonome, da Enti pubblici e privati;

f) da eventuali quote di iscrizione e/o di partecipazione degli utenti ai servizi prestatati dall'Ente.

ART. 15

Le disponibilità dell'Ente derivanti da avanzi di bilancio possono essere investite:

a) nel potenziamento delle strutture dell'Ente;

b) in beni immobili destinati al funzionamento delle attività istituzionali centrali e periferiche;

c) in attrezzature necessarie alla formazione professionale ed alla promozione morale, culturale e civile;

d) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di diritto pubblico o di notoria solidità; al fine di meglio realizzare gli interventi ed investimenti di cui ai precedenti commi a), b), c).

È vietata, durante la vita dell'Ente, la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

ART. 16

La Gestione Economico - Finanziaria dell'ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale è assicurata attraverso conti correnti bancari o postali.

Autorizzati ad operare su detti conti sono, con firma congiunta di due, il Presidente, ovvero l'Amministratore delegato o altra persona appositamente delegata.

ART. 17

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

I conti consuntivo e preventivo vengono inviati al Collegio dei Sindaci almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta dell'Assemblea Generale.

Il bilancio dell'ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale è pubblico.

CAP. 4° - SCIoglimento O LIQUIDAZIONE DELL'ENAIP NAZIONALE

Impresa Sociale

ART. 18

In caso di scioglimento dell'Ente per qualunque causa il suo patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 13 D.Lgs. 155/2006, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o in conformità ad eventuali successive modifiche normative in materia.

ART. 19

Con appositi regolamenti aziendali, adottati ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 155 del 24 marzo 2006, verranno definite le forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività dell'ente.

ART. 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile applicabili ed alle leggi specifiche riguardanti l'Impresa Sociale.

ART. 21

NORME TRANSITORIE

1) Tutti gli organi statutari attualmente in essere restano in carica sino alla conclusione del mandato.